

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni **Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni**

Art. 542 Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.